



GUIDA ALLA NORMATIVA DEL D.LGS. 231/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Roberto Francesco IANNONE
Omar SALVINI



Scheda Tecnica

Titolo: GUIDA ALLA NORMATIVA DEL D.LGS. 231/2007
E SUCCESSIVE MODIFICHE
OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

Editore: EDIZIONI DUEPUNTOZERO

Autori: R.F. IANNONE – O. SALVINI

Anno pubblicazione: gennaio 2026

Libro: 600 pagine

ISBN 9788833270920



Presentazione

La Guida ripercorre gli aspetti più importanti della normativa antiriciclaggio, alla luce della recente riforma attuata dal D.lgs. n. 90/2017, ed è strutturata per dotare del necessario bagaglio informativo i professionisti e gli altri soggetti non vigilati destinatari degli obblighi posti dalla normativa antiriciclaggio ma, anche, più in generale, chi, chiamato a concorrere attivamente all'azione di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, per la prima volta si avvicina alla materia. L'opera è arricchita da fonti normative e giurisprudenza.

Autori

Roberto Francesco Iannone è avvocato del Foro di Bari nonché Dottore di Ricerca in Diritto ed Economia dell'Ambiente (Università di Bari). Già autore di numerose pubblicazioni (monografie, saggi, articoli).

Omar Salvini è Ufficiale nel Corpo della Guardia di Finanza, ove ha diretto tutta la gamma dei Reparti territoriali, ha comandato il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Forlì e le articolazioni incardinate nei Nuclei di Polizia Tributaria di Milano, Torino e Palermo. Attualmente svolge l'incarico di Comandante del Comando Provinciale Imperia. Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza indirizzo di economia e la laurea di I livello e specialistica in Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria. Ha frequentato svariati corsi sul tema del diritto in genere, tra i quali il Corso di Alta Formazione in "Fiscalità internazionale e gruppi d'impresa" presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. È stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica, con motu proprio, dal Presidente della Repubblica ed è Benemerito dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le numerose indagini svolte in quel settore. È "Consigliere giuridico qualificato in diritto internazionale umanitario e diritto delle operazioni umanitarie". È stato membro del gruppo di lavoro Controlli Tributari Telematici – Nuove Forme di Tassazione delle Attività Digitali – promosso dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Tributario.

È stato docente, anche in sede universitaria, e relatore in corsi e convegni, su temi economico-finanziari ed è autore e coautore di libri e articoli pubblicati sulle riviste nazionali di maggior pregio, nonché coautore di un elaborato pubblicato sulla *Revue européenne et internationale de droit fiscal*.



Seguano

Indice ed Estratti



Indice

CAPITOLO I PROBLEMI E REGOLE DI REGOLAMENTAZIONE NEL PANORAMA INTERNAZIONALE

- | | |
|--|---|
| 1. La <i>Financial Action Task Force</i> e l' <i>Egmont Group</i> p. | 5 |
| 2. Il riciclaggio di fondi di provenienza illecita | 9 |

CAPITOLO II L'INCIDENZA DEL DIRITTO COMUNITARIO

- | | |
|---|----|
| 1. L'impulso del diritto comunitario sino alla IV Direttiva (EU) 2015/849 | 11 |
| 1.1. Alcune definizioni e la vulnerabilità del sistema U.E. | 21 |
| 1.2. I Centri di contrasto dell'U.E..... | 27 |
| 2. La V Direttiva (EU) 2018/843 | 31 |
| 2.1. Le "rappresentazioni digitali di valore"
ed i prestatori di servizi nel diritto dell'U.E. | 36 |
| 3. La Direttiva (UE) 2018/1673 e il suo recepimento
con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 195 | 38 |
| 4. I recenti Regolamenti (UE) in materia di circolazione del contante
e di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento
e di confisca. Le squadre investigative comuni..... | 42 |
| 5. L'AML package: VI Direttiva Antiriciclaggio, Direttiva (UE) 2024/1640
del 31 maggio 2024..... | 53 |

CAPITOLO III STRUMENTI DI PREVENZIONE

- | | |
|--|-----|
| 1. Il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, il D.lgs. 22 giugno 2007, n. 109
ed il D.lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 | 57 |
| 2. Ambito di applicazione | 110 |
| 2.1. Definizioni e principi generali | 111 |
| 3. Il Comitato di sicurezza finanziaria | 121 |
| 3.1. Il congelamento dei fondi..... | 122 |
| 3.2. Il <i>national risk assessment</i> | 127 |
| 3.3. Il grado di rischio di coinvolgimento in attività di proliferazione | 137 |
| 4. I soggetti obbligati | 141 |
| 5. L'adeguata verifica della clientela | 149 |
| 5.1. La conservazione dei documenti | 161 |
| 5.2. L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente,
dell'esecutore e del titolare effettivo | 163 |
| 6. Le segnalazioni di operazioni sospette | 169 |
| 6.1. Gli indicatori di anomalia contenuti nel D.M. 16 aprile 2010 | 172 |

Indice

6.2. Gli schemi di anomalia predisposti dall'U.I.F. e le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione nazionali	»	178
6.3. La trasmissione ed il contenuto della segnalazione di operazioni sospette	»	183
6.4. La comunicazione U.I.F del 28 maggio 2019: l'utilizzo anomalo delle rappresentazioni digitali di valore	»	189
7. Il sistema sanzionatorio	»	192
8. Le Autorità di vigilanza interessate dai presidi <i>AML/CFT</i>	»	209
9. La cooperazione tra le Autorità di vigilanza	»	219
10. La repressione delle condotte penalmente rilevanti.....	»	227

CAPITOLO IV

IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231:

LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1. I criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa	»	247
2. I modelli di gestione e controllo	»	260
3. Le sanzioni	»	266
4. La responsabilità degli Enti per fatti di riciclaggio, autorriciclaggio e terrorismo.....	»	275

CAPITOLO V

LA DIMENSIONE VIRTUALE

1. Il <i>Dark Web</i> e l'anonimato come agevolatori del riciclaggio e del terrorismo	»	279
2. Le "rappresentazioni digitali di valore"	»	283
3. Attività di contrasto al dark web	»	299
4. Gli attori dei <i>Virtual Currency Schemes</i>	»	300

GIURISPRUDENZA	»	305
----------------------	---	-----

APPENDICE NORMATIVA	»	313
---------------------------	---	-----

1. <i>DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231</i>	»	314
2. <i>DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001, n. 231</i>	»	404
3. <i>DIRETTIVA (UE) 2024/1640 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849</i>	»	438
4. <i>DIRETTIVA (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2018 N. 1673 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale</i>	»	538

Indice

5. *DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione » 547*



In tali circostanze, ricorda che è obbligatorio inserire nei campi strutturati, corredati di un *set* di informazioni necessario per l'individuazione univoca, almeno le seguenti entità: (i) il soggetto che ha posto in essere l'operatività; (ii) i rapporti su cui si concentra la movimentazione più significativa in termine di importi e/o numero di operazioni; (iii) eventuali controparti ricorrenti; (iv) un campione significativo di operazioni²³³.

7. Il sistema sanzionatorio

Un efficace sistema di presidio, oltre alle prescrizioni rivolte ai soggetti obbligati, deve prevedere effettive, proporzionali e dissuasive sanzioni volte sia ad incentivare l'applicazione della regolamentazione che a reprimere comportamenti contrastanti o omisivi.

Il complesso sanzionatorio del decreto anticiclaggio è articolato in sanzioni penali ed amministrative, modulate tra limiti minimi e massimi, e rivolte: (i) ai privati che violino i precetti specificatamente previsti ai fini della collaborazione; (ii) ai destinatari degli obblighi anticiclaggio che omettono di adempiervi ovvero non vi adempiono correttamente.

Qualora la condotta è caratterizzata da **falsità o frode**, il decreto prevede **sanzioni penali** per "*chiunque*", fermo restando che il reato è proprio, poiché l'agente è colui che è tenuto all'azione tipizzata, *ex art. 55*:

- Sanzioni per gli obbligati

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo ed alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione²³⁴.

²³³ Il medesimo *set* di informazioni riferito alle entità non inserite nei campi strutturati (in quanto di minore rilevanza) deve essere inserito in un *file* in formato elaborabile (es. .csv, .xlsx, .xls) da allegare alla segnalazione.

²³⁴ La Cass. pen., Sez. IV, sent. 23 novembre 2015, n. 46415, aveva ritenuto che ai fini dell'integrazione del reato *de quo*, in punto di elemento soggettivo, sia sufficiente il **dolo generico**, che consiste nella mera coscienza e volontà di contravvenire alle prescrizioni in materia di verifica della clientela e, nello specifico caso in esame, a nulla rilevava la conoscenza diretta dell'affidabilità del cliente o dell'esecutore in quanto è specifico obbligo l'esatta identificazione.

2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.

- **Sanzioni per i clienti ed esecutori**²³⁵.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

- **Sequestro e confisca.**

5. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 131-ter del D.lgs. n. 385/1993²³⁶, è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'art. 1, comma 1, lett. nn) del D.lgs. n. 11/2010, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato. Gli strumenti sequestrati ai fini della citata confisca nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Le mere **violazioni di *facere*** sono invece punite con **sanzioni amministrative**, seppure con diversi gradi di intensità a seconda della gravità della condotta e della sua ripetitività, nei casi di inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e di astensione, ex art. 56:

1. Ai soggetti obbligati che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela omettono di acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla

²³⁵ Quali i soggetti delegati dal cliente.

²³⁶ "1. Chiunque presta servizi di pagamento in violazione della riserva prevista dall'articolo 114-sexies senza essere autorizzato ai sensi dell'articolo 114-novies è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.066 euro a 10.329 euro".



GIURISPRUDENZA



I termine entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto sanzionatorio decorre dal giorno in cui è avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione

Cassazione civile sez. II, 28/05/2025, n. 14236

In tema di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria, il termine perentorio ex articolo 8 comma 3 del D.lgs. n. 195 del 2008, entro il quale il Ministero dell'economia e delle finanze deve adottare il decreto sanzionatorio, decorre soltanto dal giorno in cui è avvenuta la trasmissione dei verbali di contestazione, prevista con termine ordinario dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, giacché, in presenza di un termine perentorio, il momento di decorrenza dell'attività sanzionatoria deve essere necessariamente agganciato a un momento procedimentale certo, interno all'amministrazione.



La sottrazione definitiva della cripto-attività "bitcoin" integra il delitto di appropriazione indebita

Cassazione penale sez. II, 20/03/2025, n. 20138

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di sottrazione definitiva della cripto-attività "bitcoin", qualificabile come cosa mobile agli effetti della legge penale, in quanto dato informatico, costituito dalla rappresentazione di un valore o di un diritto "digitale" trasferibile e memorizzabile elettronicamente. (Fattispecie in cui la persona offesa aveva trasferito il possesso dei dati informatici relativi al proprio "bitcoin" sul portafoglio elettronico, "e-wallet", dell'imputato che, incaricato di investirlo in una successiva operazione economica, non vi aveva provveduto e, a dispetto delle reiterate richieste, non lo aveva più restituito).



La valutazione delle sanzioni e i criteri di favore rei e irretroattività nella normativa vigente e introdotta

Cassazione civile sez. II, 14/11/2024, n. 29391

L'articolo 69 D.lgs. n. 231 del 2007, come modificato dall'articolo 5, comma 2, D.Lgs. n. 90 del 2017, stabilisce la retroattività delle leggi successive più fa-

vorevoli nel contesto antiriciclaggio, sottolineando la sovranità del principio del *favor rei* e della natura pubblicistica per garantire che, in caso di regolamenti più beneficiari in corso di valutazione giuridica, essi debbano essere automaticamente considerati ai fini della procedura.



Gli obblighi di verifica della clientela ai fini dell'antiriciclaggio non qualificano il bancario come pubblico ufficiale

Cassazione civile sez. I, 25/09/2024, n. 25645

La normativa antiriciclaggio impone ad alcuni soggetti dei precisi obblighi di identificazione del cliente (artt. 15, 18 e 19 del D.lgs. n. 231 del 2007); sebbene finalizzati alla protezione del sistema finanziario e alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, tali obblighi, tuttavia, non attribuiscono ai dipendenti degli istituti di credito la qualifica di pubblico ufficiale, in assenza di specifiche attribuzioni di potestà pubbliche certificative.



Antiriciclaggio e funzioni del responsabile di filiale

Cassazione civile sez. II, 11/09/2024, n. 24396

In tema di antiriciclaggio, il responsabile della dipendenza bancaria è tenuto a compiere un'ampia valutazione dell'operazione, che gli impone, in presenza di elementi di anomalia della stessa, un approfondimento sulla provenienza del denaro e sull'effettiva qualità e capacità economica dell'autore; l'omissione di tale attività non può essere giustificata dalla conoscenza personale del soggetto che ha posto in essere l'operazione.



Riciclaggio: sussiste l'aggravante anche nei confronti di soggetto che svolgeva l'attività professionale di imprenditore viticolo

Cassazione penale sez. II, 7/12/2023, n. 1309

In tema di riciclaggio, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto nell'esercizio di un'attività professionale non assumono rilievo le sole attività per il cui esercizio è richiesta una speciale abilitazione o l'iscrizione a un particolare albo, ma qualsiasi attività economica o finanziaria diretta a creare nuovi beni e servizi o finalizzata allo scambio e alla distribuzione di beni nel mercato del consumo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nei confronti di un soggetto che svolgeva l'attività professionale, estranea al settore finanziario, di imprenditore viticolo).



- c) paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate, ad esempio, dall'Unione o dalle Nazioni Unite;
- d) paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche riconosciute tali.

ALLEGATO IV
Tavola di concordanza

Presente direttiva	Direttiva 2005/60/CE	Direttiva 2006/70/CE
—		Articolo 1
—		Articolo 3
—		Articolo 5
—		Articolo 6
—		Articolo 7
Articolo 1	Articolo 1	
Articolo 2	Articolo 2	
Articolo 2, paragrafi da 3 a 9		Articolo 4
Articolo 3	Articolo 3	
Articolo 3, paragrafi 9, 10 e 11		Articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 4	Articolo 4	
Articolo 5	Articolo 5	
Articoli da 6 a 8	—	
Articolo 10	Articolo 6	
Articolo 11	Articolo 7	
Articolo 13	Articolo 8	
Articolo 14	Articolo 9	
Articolo 11, lettera d)	Articolo 10, paragrafo 1	
—	Articolo 10, paragrafo 2	
Articoli 15, 16 e 17	Articolo 11	
—	Articolo 12	
Articoli da 18 a 24	Articolo 13	
Articolo 22		Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 25	Articolo 14	
—	Articolo 15	
Articolo 26	Articolo 16	
—	Articolo 17	
Articolo 27	Articolo 18	
Articolo 28	—	
Articolo 29	Articolo 19	
Articolo 30	—	
Articolo 31	—	
—	Articolo 20	
Articolo 32	Articolo 21	
Articolo 33	Articolo 22	
Articolo 34	Articolo 23	